

Il Dirigente della UOC Affari Generali

- Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
il decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288 e il decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 200 di riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
- Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;
- Visto l'Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 e approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e integrato con deliberazioni n. 1254 del 02.12.2020, n. 46 del 21/01/2021 e n. 380 del 25.03.2021, approvate dalla Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, con Determinazione n. G03488 del 30.03.2021;
- Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00015 del 12 febbraio 2025 avente ad oggetto *“Nomina del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale dell’IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri (Art. 8, comma 7 bis, della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 e s.m.i.)”* ;
- Vista la deliberazione n. 160 del 18 febbraio 2025 di presa d’atto dell’insediamento del Direttore Generale dell’IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri Dott. Livio De Angelis;
- Vista la deliberazione n. 293 del 31.03.2025 con la quale il Dott. Massimo Armitari è stato nominato Direttore Amministrativo degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO);
- Vista la deliberazione n. 367 del 23 aprile 2024 con la quale la Dott.ssa Costanza Cavuto è stata nominata Direttore Sanitario f.f. degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri;

- Visto** il D.M. del Ministero della Salute del 20 giugno 2024 di conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto pubblico a Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO) relativamente alla disciplina di "oncologia" per l'Istituto Nazionale Tumori Regina Elena (IRE) e alla disciplina di "dermatologia" per l'Istituto Santa Maria e San Gallicano (ISG);
- Visti** gli artt. 8 e 9 del D. Lgs. n. 288/2003 così come modificati ed integrati dall'art. 4 del D. Lgs n. 200/2022 volti ad incentivare l'attuazione di misure di collegamento e sinergia con altre strutture di ricerca e assistenza sanitaria, pubbliche e private, consentendo agli IRCCS di stipulare accordi e convenzioni in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 15 L. 241/90 e s.m.i.;
- Premesso** che, con deliberazione IFO n. 672 del 23.07.2025, è stata approvata la stipula della convenzione tra gli IFO e l'Azienda Ospedaliero Universitaria Sant'Andrea (di seguito AOUSA) per l'acquisizione di una figura di Auditor per l'attività di consulenza specialistica in materia di "Controlli interni amministrativo-contabili", previa condivisione del testo convenzionale da formalizzare tra le Parti, come risultante da corrispondenza intercorsa agli atti della UOC proponente;
- Atteso** che, analogamente, con deliberazione n. 1082 del 24.07.2025, l'AOUSA ha approvato la stipula dell'anzidetta convenzione il cui testo, all'art. 4 comma 2, differisce da quello condiviso tra le Parti;
- Considerato** che, con nota prot. n. 11354 del 25.07.2025, gli IFO hanno trasmesso all'AOUSA la convenzione approvata, giusta deliberazione n. 672/2025, sottoscritta digitalmente dal proprio Legale Rappresentante;
- che, in pari data, l'AOUSA ha chiesto la controfirma della convenzione deliberata dall'Azienda stessa, in luogo di quella ricevuta;
- Rilevato** che il testo convenzionale approvato rispettivamente da ciascun Ente presenta una diversità meramente formale nell'articolo anzidetto;

- Tenuto conto che, in data 31.07.2025, il Legale Rappresentante degli IFO ha controfirmato il testo pervenuto, stante l'urgenza di procedere ad attivare il rapporto di collaborazione di che trattasi;
- Richiamata la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che all'art. 1 declina i principi generali che informano l'agire amministrativo, tra cui quelli di economicità, efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa;
- Ritenuto di poter prendere atto della stipula della convenzione, perfezionata nelle firme in data 31.07.2025, secondo il testo allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale;
- di procedere, per gli effetti, alla rettifica parziale della deliberazione IFO n. 672/2025 nella parte relativa alla convenzione ivi acclusa, che risulta modificata all'art. 4 comma 2, come di seguito indicato "L'AOUSA individua come referente della suddetta Convenzione il Direttore dell'Area Risorse Umane e Finanziarie.", lasciando invariata ogni altra previsione del citato provvedimento;
- Precisato che tutta la documentazione richiamata e non allegata nella presente deliberazione, è reperibile agli atti della UOC proponente;
- Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005;

Propone

Per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati:

- di prendere atto della stipula della convenzione tra gli IFO e l'Azienda Ospedaliero Universitaria Sant'Andrea per l'acquisizione di una figura di Auditor per l'attività di consulenza specialistica in materia di "Controlli interni amministrativo-contabili", perfezionata nelle firme in data 31.07.2025, secondo il testo allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale;
- di procedere, per gli effetti, alla rettifica parziale della deliberazione IFO n. 672/2025 nella parte relativa alla convenzione ivi acclusa, che risulta modificata all'art. 4 comma 2, come di seguito indicato "L'AOUSA individua come referente della suddetta Convenzione il Direttore dell'Area Risorse Umane e Finanziarie.", lasciando invariata ogni altra previsione del citato provvedimento;
- di trasmettere la presente deliberazione alla U.O.C. Risorse Economiche e Bilancio per gli adempimenti di competenza.

La UOC Affari Generali e la U.O.C. Risorse Economiche e Bilancio cureranno gli adempimenti per l'esecuzione della presente deliberazione.

Il Dirigente della UOC Affari Generali

Massimiliano Gerli

Il Direttore Generale

- Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;
- Vista la legge regionale 23 gennaio 2006 n. 2;
- Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288 e il decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 200 “Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico”;
- Visto l’Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19 febbraio 2019 ed approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2 luglio 2019, modificato e integrato con deliberazioni n. 1254 del 02 dicembre 2020, n. 46 del 21 gennaio 2021 e n. 380 del 25 marzo 2021, approvate dalla Direzione Salute e Integrazione Socio-sanitaria della Regione Lazio, con Determinazione n. G03488 del 30 marzo 2021;
- Visto l’art. 3 comma 6 del D.lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l’art. 8 comma 7 della L.R. del Lazio n. 18/94.
- In virtù dei poteri di cui alla delibera IFO n. 160 del 18 febbraio 2025 inerente l’insediamento del Direttore Generale Dott. Livio De Angelis;
- Preso atto che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della legge 20/94 e s.m.i., nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005.
- Visto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale;
- ritenuto di dover procedere;

Delibera

di approvare la proposta così formulata concernente “*PRESA D’ATTO DELLA STIPULA CONVENZIONE TRA GLI IFO E L’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SANT’ANDREA PER L’ACQUISIZIONE DI UNA FIGURA DI AUDITOR PER L’ATTIVITÀ DI CONSULENZA SPECIALISTICA IN MATERIA DI “CONTROLLI INTERNI AMMINISTRATIVO-CONTABILI” E RETTIFICA PARZIALE DELLA DELIBERAZIONE IFO N. 672/2025 NELLA PARTE RELATIVA ALLA CONVENZIONE IVI ACCLUSA, CHE RISULTA MODIFICATA ALL’ART. 4 COMMA 2.*” e di renderla disposta.

Il Direttore Generale

Dott. Livio De Angelis

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

**CONVENZIONE PER ACQUISIZIONE DI UNA FIGURA DI AUDITOR PER
L'ATTIVITÀ DI CONSULENZA SPECIALISTICA IN MATERIA DI “CONTROLLI
INTERNI AMMINISTRATIVO–CONTABILI”**

TRA

Gli **Istituti Fisioterapici Ospitalieri di Roma IRCCS** (di seguito IFO), C.F. 02153140583 – P.I. 01033011006, con sede in Roma, Via Elio Chianesi n. 53, 00144, in persona del Legale Rappresentante *pro-tempore*, il Direttore Generale, Dott. Livio De Angelis, domiciliato per la carica come sopra;

E

L'**Azienda ospedaliero-universitaria Sant'Andrea** (di seguito AOUSA), C.F. P.I. 060195710, con sede in Roma, Via di Grottarossa n. 1035-1039, 00189, in persona del Legale Rappresentante *pro-tempore*, il Direttore Generale, Dott.ssa Francesca Milito, domiciliato per la carica come sopra;

PREMESSO CHE

- gli IFO non dispongono ancora nella propria organizzazione di una struttura o funzione di Internal Audit;
- la procedura di reclutamento esperita con un bando interno non ha sortito esito positivo;
- gli IFO, con nota prot. n. 3986 del 12.03.2025, hanno formulato, alle strutture sanitarie della Regione Lazio, richiesta di disponibilità in ordine alla stipula di una convenzione finalizzata ad acquisire la consulenza professionale di un Internal Auditor, esperto in materia di “Controlli interni amministrativo–contabili”, da impiegare nelle attività PAC, i cui adempimenti sono normati dalla Regione Lazio ed in particolare dalla recente DGR 938 del 15.11.2024, al fine del miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'organizzazione amministrativo-contabile aziendale;
- l'AOUSA, con nota prot. IFO n. 8457 del 06.06.2025, ha manifestato la disponibilità ad accogliere la suddetta richiesta ed a fornire la collaborazione attraverso il proprio personale qualificato che risulta in possesso della necessaria competenza ed esperienza in tale materia;

Sulla base delle premesse sopra richiamate, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

.

Art. 1 Oggetto della convenzione

1. L'AOUSA garantisce agli IFO un'attività di supporto e consulenza specialistica nei seguenti ambiti:

- attività di verifica sull'applicazione delle procedure amministrativo-contabili redatte in ossequio alla normativa vigente sui PAC;
- un ruolo di interfaccia con l'Ente Regionale relativamente ai monitoraggi effettuati sui principali indicatori di performance periodicamente comunicati da quest'ultimo e per i quali viene richiesta una attenta analisi e un approfondimento sulle possibili giustificazioni di scostamento rispetto agli obiettivi concordati o richiesti;
- una programmazione e un coordinamento di altre attività di riconciliazione dei dati contabili (es.: inventari);
- monitoraggio periodico e a campione dei processi adottati dell'Istituto sotto il profilo dei compiti e delle responsabilità affidate alle singole Unità Operative.

2. L'attività sopra descritta sarà svolta dall'AOUSA tramite un proprio dipendente in conformità alle richieste degli IFO.

3. Le attività dovranno essere prestate con la massima cura e diligenza, in relazione al supporto richiesto, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, modalità e termini contenuti nella presente convenzione.

Art. 2 Orari, sede e locali

1. Le citate attività di supporto e di consulenza saranno espletate, fuori orario di servizio, dalla figura professionale individuata dall'AOUSA, nella misura, di un massimo di n. 2 accessi mensili, per un totale stimabile in n. 15 ore mensili e, comunque, nel rispetto degli impegni e delle esigenze istituzionali dell'AOUSA.

Art. 3 Compenso e Modalità di pagamento

1. Il compenso previsto per le prestazioni professionali è stabilito come di seguito indicato:

- € 80,00 (=ottanta/00), omnicomprendivi, oltre IVA per ciascuna ora di attività resa dal relativo personale AOUSA. Tale compenso s'intende omnicomprendivo di ogni ulteriore onere a carico del prestatore, ivi inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, contributi previdenziali, assicurativi (INAIL) e rimborso spese di viaggio.

3. Gli IFO invieranno mensilmente all'AOUSA il riepilogo compilato e sottoscritto degli accessi e delle ore prestate dalla figura professionale nell'attività di cui al presente atto, nonché il relativo ordine elettronico per la richiesta di emissione fattura.

4. Sulla base di tale riepilogo e del relativo ordine elettronico, l'AOUSA provvederà ad emettere fattura mensile nei confronti degli IFO.

5. Il compenso sarà accreditato dagli IFO all'AOUSA entro il termine di 60 giorni dalla data della fattura.

Art. 4 Responsabile della corretta esecuzione della Convenzione

1. Gli IFO individuano nel Direttore UOC Risorse Economiche e Bilancio, il Responsabile della corretta esecuzione della presente Convenzione, assumendo questi la piena responsabilità in termini di esecuzione, rendicontazione, spesa e liquidazione.
2. L'AOUSA individua come referente della suddetta Convenzione il Direttore dell'Area Risorse Umane e Finanziarie.

Art. 5 Codice di Comportamento

1. L'AOUSA e gli IFO si danno reciprocamente atto che la natura della collaborazione è sottoposta al rispetto dei principi etici e della deontologia professionale.
2. La collaborazione riguarderà esclusivamente le prestazioni stabilite a norma della presente convenzione, restando escluso qualsiasi tipo di coinvolgimento dell'AOUSA nell'attività degli IFO.
3. Il personale dell'AOUSA individuato al fine di erogare le prestazioni oggetto della presente convenzione, nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività, è tenuto a rispettare gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165", di cui al DPR 16 aprile 2013, n. 62 e dal "Codice etico comportamentale" degli IFO, di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 597 del 25 maggio 2021, come integrata dalla deliberazione n. 1018 del 30 dicembre 2022.

Art. 6 Trattamento dei dati personali

1. Le Parti, in riferimento all'oggetto ed all'esecuzione della presente convenzione, sono tenute al rispetto delle previsioni di cui al Regolamento UE 2016/679 (di seguito, per brevità, anche solo "GDPR") e del D. Lgs. N. 196/2003 (di seguito, per brevità anche "Codice Privacy"), come novellato dal D. Lgs, 101/2018.
2. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione vengano trattati esclusivamente per le finalità dell'accordo convenzionale in parola, ossia assicurare in favore degli IFO l'attività professionale di supporto oggetto della presente Convenzione e ulteriori attività attinenti.
3. Le Parti si impegnano, in particolare, ciascuna per i profili di competenza ed attività, a trattare i dati personali di quanti saranno, a qualsiasi titolo, coinvolti, assolvendo agli obblighi di cui al GDPR con ogni conseguente responsabilità in caso di violazione delle disposizioni della citata normativa.
4. Nello specifico, il trattamento dei dati avverrà legittimamente, con correttezza e trasparenza nei confronti dell'interessato, e comunque secondo i principi dettati dall'art. 5 GDPR.
5. Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate, ai sensi dell'art. 32 GDPR, ai trattamenti svolti in ragione della presente convenzione. Le Parti garantiscono sin da ora che tutte le persone che a vario titolo parteciperanno alle attività realizzate nell'ambito del presente accordo saranno soggette all'obbligo di non divulgazione e alla massima riservatezza, in relazione ai dati personali e più in generale alle informazioni trattate. Le Parti si impegnano alla corretta tenuta ed aggiornamento dei Registri delle attività di trattamento ai sensi dell'art. 30 GDPR.
6. Le Parti si danno atto della circostanza per cui, in relazione alle specifiche attività oggetto della convenzione, le stesse sono da qualificarsi quali autonomi titolari del trattamento dei dati personali che ne conseguirà.
7. Con particolare riguardo ai profili di competenze degli IFO, gli Istituti, quali Titolare del trattamento, si impegnano:
 - Ad assolvere agli obblighi di somministrazione dell'informativa nei confronti del dipendente assegnato per l'esecuzione della convenzione, di cui tratterà i dati;

- A nominare il dipendente AOUSA, che opererà per le attività oggetto della convenzione sotto la diretta autorità degli IFO, autorizzato al trattamento ai sensi dell'art. 29 del GDPR e dell'art. 2-quaterdecies del Codice Privacy.

Art. 7 Riservatezza e proprietà della documentazione

1. Le Parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengano a conoscenza e di non divulgarli in alcun modo, in qualsiasi forma e di non utilizzarli a scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della presente convenzione.
2. In caso di violazione di tale obbligo gli IFO, fatta salva ogni e qualsiasi azione legale a qualunque titolo esperibile, si riserva il diritto di risolvere la presente convenzione senza necessità di preavviso.
3. Anche il materiale originario o predisposto ai fini della presente convenzione è oggetto di tale obbligo, mentre sono esclusi i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Anche in caso di cessazione della convenzione gli obblighi di riservatezza dovranno essere rispettati.

Art. 8 Aspetti assicurativi

1. Il regime della responsabilità e relativa copertura per eventuali danni correlati alle attività oggetto del presente atto è analogo a quello allo stato vigente per le attività svolte dai dipendenti degli IFO.

Art. 9 Registrazione in caso d'uso e imposta di bollo

La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 4,5,6 e 39 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131. Le spese per l'eventuale registrazione saranno a carico della parte richiedente. L'imposta di bollo è a carico dell'AOUSA ed è assolta in modalità virtuale, con autorizzazione n.023634/2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.

Art. 10 Durata

1. La presente convenzione avrà durata di mesi 12 (dodici) con decorrenza dalla sottoscrizione dell'accordo. Su richiesta degli IFO e previa accettazione dell'AOUSA, il rapporto potrà proseguire per un ulteriore periodo da concordare.
2. Le Parti possono recedere dalla presente convenzione dandone comunicazione con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni mediante PEC o Raccomandata A/R.

Art. 11 Risoluzione della convenzione

1. In caso di inadempimento della controparte agli obblighi derivanti dal presente accordo, sia gli IFO che l'AOUSA, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolta la presente convenzione.

Art. 12 Foro competente

1. Per ogni eventuale contenzioso tra le Parti in relazione all'interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità ed esistenza della presente convenzione, non risolvibili in via stragiudiziale, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Art. 13 Clausola finale

1. Le Parti approvano specificatamente le clausole che singolarmente e nel loro insieme, così come negoziate, costituiscono manifestazione integrale della loro volontà.
2. Qualunque modifica del presente atto potrà avere luogo solo se approvata per iscritto tra le parti.
L'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole non comporta l'invalidità o l'inefficacia dell'atto nel suo complesso.
3. L'inadempimento delle disposizioni di cui alla presente convenzione danno la facoltà di risolverla di diritto ai sensi di cui all'art. 1453 del Codice Civile.
4. Si dà atto che la sottoscrizione tra le Parti della presente convenzione avviene in modalità elettronica mediante dispositivo digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2-bis della legge 7 agosto 1990,

n. 241 e s.m.i. e dell'art. 24 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e scambiata tra le Parti medesime a mezzo di posta elettronica certificata – PEC.

Istituti Fisioterapici Ospitalieri di Roma

Il Direttore Generale
Dott. Livio De Angelis

**Azienda ospedaliero-universitaria
Sant'Andrea**

Il Direttore Generale
Dott.ssa Francesca Milito

Allegato 1

**ALL'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
SANT'ANDREA**

Oggetto: convenzione per acquisizione di una figura di Auditor per l'attività di consulenza specialistica in materia di “Controlli interni amministrativo-contabili”

Si comunica che nel/i mese/i di _____

il/la Dott./Dott.ssa _____ in servizio presso l'AOUSA ha svolto l'attività prevista in convenzione in favore degli IFO con le modalità previste dal disposto del presente atto convenzionale nei giorni e nelle ore riportate nel prospetto sottostante:

GIORNO	ORARIO	Ore rese
	Dalle ore _____ alle ore _____	
	Dalle ore _____ alle ore _____	
	Dalle ore _____ alle ore _____	
	Dalle ore _____ alle ore _____	
	Dalle ore _____ alle ore _____	
	Dalle ore _____ alle ore _____	
	Dalle ore _____ alle ore _____	
	Dalle ore _____ alle ore _____	
	Dalle ore _____ alle ore _____	

Firma del Dirigente degli IFO

Firma del Dirigente dell'AOUSA
